

Esami di Stato conclusivi primo ciclo di istruzione A.s. 2024/2025



Svolgimento e valutazione finale

Finalità e definizioni

1. Per l'anno scolastico 2024-2025, l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione risponde a quanto previsto dal decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017, "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e dai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 741 e 742 del 3 ottobre 2017.
2. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Dlgs 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
 - b) DM 741/2017: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741;
 - c) DM 742/2017: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742.

Espletamento dell'esame

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2025.

1. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze della scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'Esame in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;
 - b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Le deroghe (All.1) sono state deliberate dal Collegio dei docenti dell'I.C. Don Camagni.

Tali deroghe trovano applicazione purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione all'Esame finale del primo ciclo di istruzione (D. Lgs n. 62/2017, art. 5 commi 2 e 3).

Lo svolgimento delle prove Invalsi di italiano, matematica e inglese costituisce requisito di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione.

Voto di ammissione

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'art. 6, c. 5, del D.lgs 62/2017. Il voto di ammissione è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno, secondo i criteri che seguono:

- valutazione del primo e secondo anno di scuola secondaria di primo grado:

20% primo anno;

20% secondo anno;

- valutazione del terzo anno di scuola secondaria di primo grado:

il voto di media dell'anno peserà per il 60%.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'Esame conclusivo del primo ciclo, nel rispetto dei criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti.

Fino a quattro insufficienze il Consiglio di Classe discute in merito all'ammissione all'esame. Con cinque insufficienze e oltre, è stabilita la non ammissione.

Il giudizio di non ammissione all'esame di Stato è espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe nei seguenti casi:

1. non raggiungimento degli obiettivi di apprendimento: risultati insufficienti e lacune nella preparazione, la cui gravità, a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza della prima classe della scuola secondaria di secondo grado;
2. complessiva insufficiente valutazione dei livelli di maturazione e di apprendimento raggiunti dall'alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici.

La **non ammissione** all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, pertanto, può essere deliberata in presenza dei seguenti criteri:

- la presenza di gravi e diffuse lacune di base tali da non permettere il raggiungimento degli obiettivi formativi dell'anno successivo e/o, di conseguenza, un proficuo inserimento nella scuola secondaria di secondo grado, evidenziate da almeno cinque insufficienze;
- mancanza di adeguati progressi, rispetto al livello di partenza, anche a fronte di attività di recupero proposte dall'Istituto;
- mancanza di adeguati miglioramenti, anche a fronte di attività di recupero e/o di sostegno motivazionale individualizzate, realizzate attraverso interventi di differenziazione didattica;
 - mancanza di senso di responsabilità, rispetto al proprio compito;
 - rifiuto, o mancata, o irregolare frequenza delle attività di recupero proposte dalla scuola;
 - sanzioni disciplinari reiterate nel corso dell'anno scolastico.

Prove d'esame

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

- a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;
- c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria, come disciplinate dall'articolo 9 del DM 741/2017;
- d) colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica (legge 92 del 20 agosto 2019).

Durante il colloquio è importante valorizzare le esperienze del/della candidato/a per sottolineare l'unitarietà del percorso compiuto nel triennio. Il colloquio è un momento finalizzato a mettere in evidenza le competenze degli alunni e delle alunne.

Indicazioni operative per gli alunni

- Ogni alunno potrà iniziare da un'esperienza personale, da un libro letto, da un film visto, da una poesia, da un'opera d'arte, da un'esperienza vissuta con i compagni o con la famiglia, da un argomento trattato in una o più discipline, da esperienze di laboratorio, da incontri con autori o esperti, da attività di tipo operativo, da lavori di gruppo, da progetti... o semplicemente da curiosità personale;
- per la ricerca del materiale è possibile utilizzare Internet, ricordando sempre di registrare il link a cui si fa riferimento per poi, alla fine del lavoro, creare una piccola sitografia in cui raccogliere tutti i link utilizzati. È auspicabile che venga utilizzato anche il materiale di approfondimento fornito dagli insegnanti durante l'anno scolastico o i libri di testo con i loro numerosi approfondimenti e dossier, che verranno menzionati nella bibliografia;
- secondo le abilità e competenze personali sarà possibile presentare la propria dissertazione attraverso testo scritto, presentazione multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, ecc.;

Conduzione del colloquio

Il Colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza e delle lingue straniere. Il colloquio avrà una dimensione ampia, varia e dialogica e servirà a far emergere le competenze acquisite dagli allievi.

La durata del colloquio per alunno è di massimo 30 minuti, comprensivi della visione delle prove

scritte. Alunni con Bisogni Educativi Speciali

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 15 del DM 741/2017.

Tutte le operazioni connesse all'organizzazione e allo svolgimento dell'esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall'articolo 5 del DM 741/2017.

Modalità per l'attribuzione della valutazione finale

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017. L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

Esame di Stato per i candidati privatisti

I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del DM 741/2017, per quanto compatibile, e sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6 della presente ordinanza.

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

Prove standardizzate e certificazione delle competenze

Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017. La partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

Candidati assenti e sessioni suppletive

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

D.ssa Daniela Vincenza Iacopino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi d.lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento allegato e la firma autografa